

ORIGINALE

L. P. 1/23
SENT. 2/23
REP. 6/23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento R.G. n. 54-1/2022

promosso da

dall'avv. Luca Cucci del foro di Monza (C.F. CCCLCU71A12F205S; pec: luca.cucci@monza.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Manfredo Camperio 8
nei confronti di

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco, via Previati 25.

Il Tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato,
premesso che:

- con ricorso depositato in data 7/11/2022 la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società s.r.l. ed in via subordinata, per l'ipotesi in cui non dovessero risultare superate le soglie di cui all'art. 2, lett. d), CCII, l'apertura della liquidazione controllata.



- fissata l'udienza al 20/12/2022, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese in data 14/11/2022;

- la società [] in liquidazione si è costituita in giudizio in data 13.12.2022 ed ha chiesto il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII, risultante dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

La [] in liquidazione ha altresì domandato il rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata, proposta in via subordinata, in quanto detta procedura concorsuale sarebbe esperibile da parte del creditore unicamente qualora siano già pendenti procedure esecutive individuali nei confronti del debitore, circostanza indimostrata nel caso di specie.

Inoltre, non sussisterebbe la condizione di procedibilità prevista dall'art. 268, comma secondo, CCII, a mente del quale, quando la domanda è proposta da un creditore, *"non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a € 50.000"*. Difatti, a fronte di un ammontare dei debiti complessivamente pari a € 206.857, ben € 184.101,00 non risultano scaduti, come si evincerebbe dalle *mail pec* inviate dai creditori [] (cfr. docc. 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).

- all'udienza del 20/12/2022 la ricorrente ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso mentre la società resistente ha chiesto il rigetto delle domande proposte, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

- sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:

- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- Modello IVA per gli anni di imposta per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021;
- dichiarazione dei redditi di società di capitali per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021;
- elenco di tutti gli atti sottoposti a imposta di registro intestati alla società;
- certificato dei carichi pendenti;
- gli ultimi bilanci di esercizio depositati (esercizi 2019, 2020 e 2021);



- informazioni relative ai debiti contributivi trasmesse dall'INPS;

- Entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

Ritenuto in via preliminare che:

- Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma complessiva di € 8.052, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 5633/2018 emanato dal Tribunale di Monza in data 19/11/2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 4.6.2019 nel corso del giudizio di opposizione (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), nonché della somma di € 3.200 oltre spese e accessori in forza della sentenza n. 171/2022 emessa dal Tribunale di Monza pubblicata in data 25/1/2022 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
- Sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.A.A., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Lissone, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio.

Ritenuto, quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, che:

- La società debitrice non è soggetta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 in quanto la stessa è una "*impresa minore*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Ciò si evince, in particolare, dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, da cui risulta:

- un attivo patrimoniale pari a € 169.146 per l'esercizio 2019, a € 142.463 per l'esercizio 2020, a € 149.063 per l'esercizio 2021;

- ricavi per € 51 nell'esercizio 2019, per € 950 nell'esercizio 2020, per € 6,589 nell'esercizio 2021;

- debiti anche non scaduti per € 2014.271 nell'esercizio 2019, per € 204.300 nell'esercizio 2020, per € 206.857 nell'esercizio 2021.

La veridicità delle risultanze dei bilanci, peraltro non contestata dalla società ricorrente, trova conferma nel certificato dei carichi pendenti e nelle informazioni relative ai debiti contributivi trasmesse dall'INPS, dalle quali emerge un'esposizione debitoria nei confronti dei creditori pubblici per un importo pari a € 1.639,08, del tutto compatibile con l'ammontare complessivo dei debiti riportato nell'ultimo bilancio di esercizio.



Alla luce di quanto esposto, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale deve essere rigettata in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali.

Ritenuto, quanto alla domanda di apertura della liquidazione controllata, che:

- ai sensi dell'art. 268, comma secondo, CCII, la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta dal creditore qualora sussistano i seguenti presupposti:

- il debitore si trovi in stato di insolvenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia superiore a € 50.000.

- contrariamente a quanto affermato dalla società resistente, non è necessario affinché possa disporsi l'apertura della liquidazione controllata che siano pendenti procedure esecutive individuali nei confronti del debitore. L'art. 268, comma secondo, CCII prevede, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata possa essere chiesta dal debitore *"anche in pendenza di procedure esecutive individuali"*, dal che consegue che l'assenza di procedure esecutive individuali non è affatto ostativa all'apertura della liquidazione controllata, affermando di contro la disposizione citata che la liquidazione possa essere aperta persino in pendenza di tali procedure.

- Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.

Considerato che la società resistente è in liquidazione dal 30/12/2019, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: *"la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass. 6978/2019); 5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare*



l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali; con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020); 6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione; così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale" (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432).

Nel caso di specie, dall'ultimo bilancio risulta un attivo patrimoniale pari a € 149.063 a fronte di debiti per un importo di € 206.857, il che manifesta l'impossibilità per la società di soddisfare integralmente i propri creditori mediante la liquidazione dell'attivo.

Sussiste, pertanto, il requisito dell'insolvenza nella prospettiva cd. statica, propria delle società in liquidazione.

- Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma secondo, CCII, a mente del quale *"non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a € 50.000"*.

Deve osservarsi, al riguardo, che la società resistente nella comparsa di costituzione e risposta ha affermato che i debiti attuali siano pari a circa € 200.000, dei quali tuttavia € 184.101 non sarebbero ancora scaduti.

In particolare, la società ha prodotto due *mail pec* ricevute da due fornitori in data 13/12/2022 in cui:

- il creditore dott. Ivano Passoni afferma: *"con riferimento all'incasso del mio credito verso la società [] in liq per un importo di euro 83.372,00 le*



confermo l'adesione alla sua richiesta di attendere l'incasso della cessione dell'immobile di proprietà della società sito in Lissone";

- il creditore dott. Franco Colombo afferma: *"con riferimento all'incasso del mio credito verso la società [] a liq per un importo di euro 100.729,00 le confermo l'adesione alla sua richiesta di attendere l'incasso della cessione dell'immobile di proprietà della società sito in Lissone"*.

Ritiene il Tribunale che le dichiarazioni provenienti dai creditori consentano di ritenere provata la sussistenza della condizione di procedibilità.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, infatti, dette dichiarazioni dimostrano che tali debiti, ammontanti complessivamente a € 184.101, sono in realtà già scaduti, essendosi i creditori limitati a non pretendere l'adempimento del debito fino alla cessione dell'immobile di proprietà della società.

Tali manifestazioni di tolleranza presuppongono l'avvenuta scadenza del debito, posto che solo a fronte di un debito già scaduto può logicamente giustificarsi una manifestazione di volontà del creditore volta ad attendere la cessione di un immobile per ricevere il pagamento.

A fronte di tale dato, che depone univocamente nel senso dell'intervenuta scadenza dei debiti, non si ravvisano nella documentazione agli atti indici di segno contrario, dato che la società resistente non ha prodotto in giudizio i contratti di fornitura, dai quali si sarebbe agevolmente potuto evincere il termine per l'adempimento dell'obbligo di pagamento delle somme.

Ad ulteriore conferma della sussistenza di debiti scaduti per un importo superiore a € 50.000 si evidenzia, inoltre, che dal bilancio relativo all'esercizio 2021 risultano debiti esigibili entro l'esercizio successivo per € 206.857, per cui si può presumere che attualmente tali debiti siano divenuti esigibili nella loro totalità, essendosi ormai quasi concluso l'esercizio successivo a quello in cui è stato redatto l'ultimo bilancio. Per le ragioni esposte, deve quindi ritenersi sussistente la condizione di procedibilità di cui all'art. 268, comma secondo, CCII.

• Conclusivamente, alla luce di quanto sin qui affermato, deve essere accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata, essendo stata accertata la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 268 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale

1) rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;



2) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata della

a

3) **nomina** Giudice Delegato per la procedura il dott. Francesco Ambrosio;

3) **nomina** liquidatore il **Dott. Marco Retazzi** (RTZMRC82C27F205K), con studio in Monza, via De Amicis n. 4;

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

8) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, comunicando, quanto alla procedura esecutiva immobiliare pendente, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al ge per la definitiva improcedibilità;



- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento ai contratti di locazione pendenti e dell'attività di recupero dei canoni eventualmente già versati al custode giudiziario e presso i conduttori, delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza alle parti e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Dott. Francesco Ambrosio

Dott.ssa Caterina Giovanetti

